



AVVISO ERP 2022 / FAQ

R4 / 22.09.2022

AVVISO PUBBLICO

per l'inserimento nell'Anagrafe del Fabbisogno Abitativo e nelle relative graduatorie degli aventi diritto all'assegnazione di alloggi ERP
(art. 11 del Regolamento Regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii.)

**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

indice FAQ

A / Quesiti relativi ai soggetti richiedenti e nucleo familiare	2
B / Quesiti relativi ai requisiti per l'accesso	5
C / Quesiti relativi all'ambito territoriale della domanda	8
D / Quesiti relativi ai criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi	9
E / Quesiti relativi alle modalità per la presentazione della domanda	12
F / Quesiti relativi a documenti e autocertificazioni	13
G / Quesiti relativi alla certificazione ISEE	14
H / Quesiti relativi alla formazione e pubblicazione della graduatoria	15



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

A / Quesiti relativi ai soggetti richiedenti e nucleo familiare

(art. 1 dell'Avviso Pubblico)

A.1 Che si intende per componenti del nucleo familiare?

Ai fini dell'Avviso fanno parte del nucleo familiare i coniugi e i soggetti componenti la famiglia anagrafica (ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 223 del 30 maggio 1989 e ss.mm.ii.).

Nel dettaglio, i componenti possono appartenere a 5 tipologie:

- a. coniuge (non legalmente separato);
- b. unito civilmente ai sensi dell'art. 1 comma 2, legge 76/2016 (Unioni civili tra persone dello stesso sesso);
- c. convivente di fatto, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 76/2016 (Unioni civili tra persone dello stesso sesso);
- d. figli (legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo);
- e. altri parenti (ascendenti o discendenti, collaterali o affini).

I soggetti sopra indicati, ad eccezione dei coniugi, devono essere coabitanti, avere dimora abituale nello stesso comune e risultare nello stesso stato di famiglia alla data del 30 giugno 2022. Inoltre, i soggetti di cui alle lettere c) ed e), (i conviventi di fatto e gli altri parenti), si considerano componenti del nucleo familiare solo se la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data del 30 giugno 2022.

A.2 Vivo da solo, posso presentare domanda?

Sì. Il nucleo familiare può essere composto anche da una sola persona.

A.3 Mio marito non risiede con me. Devo indicarlo nel nucleo familiare?

Sì. Il coniuge fa sempre parte del nucleo familiare anche se non convive con il coniuge richiedente.

A.4 Mio fratello convive con me da circa un anno, devo indicarlo nel nucleo familiare?

No. I parenti diversi da coniugi, uniti civilmente e figli fanno parte del nucleo familiare solo se convivono e appartengono allo stesso stato di famiglia da almeno 2 anni alla data del 30 giugno 2022.

A.5 Chi sono gli affini?

Gli affini sono i parenti del coniuge (ad esempio: suocero/a, cognato/a, altro parente del coniuge). Fanno parte del nucleo familiare solo se la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data del 30 giugno 2022.

A.6 Cosa si intende per conviventi di fatto?

I conviventi di fatto sono persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità, adozione, da matrimonio o da un'unione civile, che siano coabitanti, abbiano dimora abituale nello stesso comune, risultino nello stesso stato di famiglia e abbiano presentato apposita dichiarazione all'ufficio anagrafe del Comune in cui la coppia ha la residenza. Ai fini dell'Avviso il convivente di fatto fa parte del nucleo familiare solo se la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data del 30 giugno 2022.



A.7 Il figlio di mia moglie, nato da precedente matrimonio, deve essere indicato come “altro parente”?

No. Ai fini dell'Avviso i figli del coniuge, del soggetto unito civilmente e del convivente di fatto vanno indicati come “figli” (art. 1 lett. d dell'Avviso).

A.8 Convivo con il mio compagno, ai sensi dell'art. 1 comma 36 della legge 76/2016, da circa un anno. Posso indicarlo quale componente del nucleo familiare?

No. Ai fini dell'Avviso i conviventi di fatto fanno parte del nucleo familiare solo se la convivenza anagrafica e l'appartenenza allo stesso stato di famiglia duri da almeno 2 anni alla data del 30 giugno 2022. Tuttavia, ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Avviso, è possibile indicarlo quale soggetto aggiunto, ai fini della costituzione di un nuovo nucleo familiare, purché la convivenza permanga per i 180 giorni successivi alla data del 30 giugno 2022.

A.9 Io e mio marito conviviamo con i miei genitori. Posso presentare domanda solo per noi due, escludendo i miei genitori?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso, ai fini della costituzione di un autonomo nucleo familiare, il richiedente può presentare domanda solo per se stesso e il coniuge o il soggetto unito civilmente o il convivente di fatto, oltre ad eventuali figli, escludendo gli altri componenti del nucleo familiare originario. In tal caso gli altri componenti del nucleo familiare, esclusi dalla domanda (nel caso di specie, i suoi genitori), non possono presentare domanda in qualità di richiedenti o componenti di altro nucleo familiare.

A.10 Sono una madre single e convivo insieme a mio figlio con i miei genitori. Posso presentare domanda solo per me e mio figlio?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Avviso la persona singola con figli può presentare domanda solo per se stessa ed il proprio figlio. In tal caso gli altri componenti del nucleo familiare, esclusi dalla domanda, non possono presentare domanda in qualità di richiedenti o componenti di altro nucleo familiare.

A.11 Sono separato da mia moglie e ho perso il diritto ad abitare nella casa coniugale a seguito di sentenza. Vivo con i miei genitori, posso presentare domanda solo per me?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Avviso. In tal caso gli altri componenti del nucleo familiare, esclusi dalla domanda, non possono presentare domanda in qualità di richiedenti o componenti di altro nucleo familiare.

A.12 Sono una persona che ha necessità di abbandonare il nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica. Posso presentare domanda solo per me?

Sì. Ai sensi dell'art. 1 comma 3 dell'Avviso una persona singola il cui disagio abitativo è determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza può presentare domanda solo per se stessa, oltre ad eventuali figli.



A.13 Convivo con i miei genitori e mio fratello e intendo presentare domanda per me e la mia futura moglie. Mio fratello può presentare a sua volta domanda per se stesso e la sua futura moglie? E i parenti di mia moglie possono presentare domanda per il proprio nucleo familiare?

No ad entrambe le domande. Per ciascun nucleo familiare è possibile presentare una sola domanda, anche nell'ipotesi in cui uno o più componenti intendano costituire nuovo e autonomo nucleo familiare.

Pertanto, ciascun componente del nucleo familiare indicato da un richiedente nella propria domanda non può partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.

Analogamente i componenti dell'originario nucleo familiare del soggetto aggiunto non possono partecipare al presente Avviso in qualità di richiedente o di componente di altro nucleo familiare.

A.14 Vivo con mia sorella insieme ai miei genitori. Posso presentare domanda solo per me e mia sorella, escludendo i miei genitori?

No. La possibilità di presentare domanda solo per se stessi e alcuni dei componenti del nucleo familiare è concessa solo ed esclusivamente nei casi previsti dall'Avviso all'art. 1:

comma 2 (autonomo nucleo familiare costituito da coniugi o uniti civilmente o conviventi di fatto ed eventuali figli);

comma 3 (persona singola con figli ovvero persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale ovvero persona singola cui disagio abitativo è determinato dalla necessità di abbandonare l'originario nucleo familiare a causa di comprovati episodi di violenza domestica, o proveniente da esperienze di reiterata violenza o riduzione in schiavitù ovvero in fuoriuscita da percorsi di accoglienza)

comma 4 (nuovo nucleo familiare con soggetto estraneo all'originario nucleo con cui si intenda costituire un nuovo nucleo familiare entro 180 giorni dal 30 giugno 2022).

A.15 Ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Avviso "Si considera nucleo familiare, oltre al richiedente, l'insieme dei soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data del 30 giugno 2022". Rilevano le modifiche riguardanti la famiglia anagrafica successive alla data del 30 giugno 2022?

In fase di compilazione e presentazione della domanda rileva esclusivamente la composizione della famiglia anagrafica al 30 giugno 2022. Eventuali variazioni successive al 30 giugno 2022 non devono essere considerate nella domanda (ad esempio, se nasce un figlio a luglio, non va indicato tra i componenti del nucleo familiare).

In ogni caso, i Comuni devono verificare che i requisiti per l'accesso all'Avviso e le condizioni socio-economiche-abitative siano posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare sia alla data del 30 giugno 2022, sia al momento dell'assegnazione dell'alloggio. Qualora il Comune accerti l'assenza dei requisiti di accesso ovvero delle condizioni socio-economiche-abitative trasmette alla Regione, rispettivamente, il provvedimento di esclusione ovvero il provvedimento di rettifica del punteggio.

Per ciò che concerne la rettifica del punteggio, l'eventuale mutamento delle condizioni socio-economiche-abitative influisce sulla collocazione in graduatoria solo se determina un peggioramento del punteggio, mentre non rileva se determina un miglioramento dello stesso.

Ad esempio, se in fase di assegnazione degli alloggi si rileva che il numero dei componenti del nucleo familiare è aumentato, l'incremento del parametro di variazione relativo al criterio di affollamento dell'alloggio non determina alcuna rettifica del punteggio; viceversa se il numero dei componenti del nucleo familiare è diminuito, il decremento del parametro di variazione relativo al criterio di affollamento dell'alloggio determina la riduzione del punteggio e pertanto il Comune trasmetterà alla Regione il provvedimento di rettifica.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

B / Quesiti relativi ai requisiti per l'accesso

(art. 2 dell'Avviso Pubblico)

B.1 Sono titolare della nuda proprietà di un alloggio sito in Campania. Posso presentare domanda?

No. La titolarità del diritto di nuda proprietà è incompatibile con il requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. b dell'Avviso. È fatta salva l'ipotesi in cui la nuda proprietà è relativa ad un alloggio inadeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii. ovvero ad un alloggio sottoposto ad ordinanza di sgombero ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. k) e l) dell'Avviso.

B.2 Sono proprietario al 50% di un alloggio adeguato sito in Campania, in comproprietà con mio fratello. Posso presentare domanda?

Non rilevano quote parziali del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione in capo ad alcuni o tutti i componenti del nucleo familiare, salvo che la somma delle stesse attribuisca all'intero nucleo familiare la piena titolarità dei diritti suddetti. Pertanto, nel caso di specie, se lei e suo fratello fate parte dello stesso nucleo familiare non potete presentare la domanda ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. b dell'Avviso; viceversa se lei e suo fratello non fate parte dello stesso nucleo familiare potete presentare domanda.

B.3 Sono proprietario al 50% di un alloggio adeguato sito in Campania, in comproprietà con mia moglie. Posso presentare domanda?

No, in quanto all'interno del nucleo familiare vi è la piena titolarità del diritto di proprietà dell'alloggio.

B.4 Sono proprietario al 100% di un alloggio adeguato sito in Campania, assegnato in sede di divorzio al coniuge. Posso presentare domanda?

Sì, finché permane tale condizione.

B.5 Cosa si intende per alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare?

Ai sensi dell'articolo 6 commi 2 e 3 del Regolamento regionale n. 11/2019 e ss.mm.ii. "L'alloggio "adeguato alle esigenze del nucleo familiare" è l'abitazione che assicuri una superficie abitabile non inferiore a 28 mq. e, in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare, [...] una superficie utile abitabile non inferiore a:

- mq. 28 per un nucleo familiare composto da una persona;
- mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone;
- mq 55 per un nucleo familiare composto da tre persone;
- mq 65 per un nucleo familiare composto da quattro persone;
- mq 75 per un nucleo familiare composto da cinque persone;
- mq 85 per un nucleo familiare composto da sei persone;
- mq 95 per un nucleo familiare composto da più di sei persone".

B.6 Sono proprietario di un alloggio sito in Puglia, la cui superficie abitabile è inferiore a 55 mq per un nucleo familiare composto da tre persone, posso presentare domanda?

Sì.

B.7 Ho presentato un'istanza di assegnazione in sanatoria, a seguito di un'occupazione abusiva di un alloggio ERP, ai sensi della normativa previgente al Regolamento regionale 11/2019 e ss.mm.ii che non è stata ancora definita, posso presentare domanda?

Sì



B.8 Intendo presentare domanda per me stesso e un soggetto estraneo al mio nucleo familiare, con il quale costituirò entro 180 giorni una convivenza di fatto. Posso presentare domanda se i familiari del soggetto aggiunto sono proprietari di un alloggio adeguato sito in Campania?

No, perché i requisiti per l'accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica devono essere obbligatoriamente posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare sia del richiedente, che del soggetto aggiunto.

B.9 Cosa si intende con l'espressione "non aver occupato abusivamente un alloggio ERP nel decennio precedente alla data del 30 giugno 2022"? Aver iniziato o aver terminato l'occupazione prima del 30/06/2012?

Si ritiene che l'occupazione debba essere cessata nel decennio precedente alla data del 30 giugno 2022, indipendentemente dalla data di inizio della stessa. Il reato di occupazione è infatti un reato permanente, di cd. durata, caratterizzato dal fatto che l'evento lesivo e la sua consumazione perdurano nel tempo (finché perdura la condotta delittuosa perdura il reato). Pertanto, qualora l'occupazione sia cessata prima del 30/06/2012 sarà sicuramente possibile presentare domanda per l'Avviso ERP; qualora, viceversa l'occupazione sia cessata dopo il 30/06/2012 ovvero sia ancora in corso (indipendentemente dalla data di inizio) non sarà possibile presentare domanda, salvo che sia stata presentata istanza di sanatoria ai sensi dell'art. 33 del Regolamento regionale 11/2019 e ss.mm.ii.

Sono equiparate alle suddette istanze anche le istanze di sanatoria presentate ai sensi delle leggi regionali 18/1997, 13/2000, 10/2001, 1/2012, 5/2013 e 16/2014, purché le stesse non siano state ancora definite.

B.10 Quando l'istanza di assegnazione in sanatoria si considera "definita"?

L'istanza di assegnazione in sanatoria si considera definita qualora sia stato emanato il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza da parte del Comune/Ente Gestore. Ai fini della partecipazione all'Avviso, non rilevano eventuali opposizioni amministrative o ricorsi giurisdizionali avverso il suddetto provvedimento.

B.11 Può presentare domanda chi ha occupato immobili appartenenti al patrimonio ERP del Comune, destinati ad uso diverso da quello abitativo (quali usi commerciali, artigianali, etc.)? Può presentare domanda chi occupa un alloggio ERP per il quale sia stata emessa ordinanza di demolizione?

Le fattispecie indicate non configurano ipotesi di occupazione impropria di un alloggio ERP, in quanto gli immobili in oggetto non sono alloggi destinati ad uso abitativo (per tali immobili non infatti è possibile presentare istanza di assegnazione in sanatoria). Gli occupanti di tali immobili, pertanto, possono presentare la domanda di partecipazione all'Avviso pubblico.

B.12 (errata corrige) In merito al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. c) "assenza della piena titolarità, sull'intero territorio nazionale, del diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione su uno o più alloggi la cui superficie complessiva superi il limite di cui all'art. 6 comma 3 del Regolamento regionale n.11/2019 e ss.mm.ii., il cui valore complessivo derivante dalla rendita catastale sia superiore al valore della rendita catastale di un alloggio ERP di categoria A/3 classe 3 adeguato al nucleo familiare, calcolato sulla base dei valori medi delle zone censuarie nell'ambito territoriale di riferimento" qual è l'ambito territoriale di riferimento? Quello in cui è ubicato l'alloggio di proprietà del richiedente oppure quello in cui è ubicato l'alloggio da assegnare?

L'ambito territoriale di riferimento è quello relativo al Comune in cui è ubicato l'alloggio da assegnare.



B.13 In merito al requisito di cui all'art. 2 comma 1 lett. d "assenza di precedenti assegnazioni o contributi per le stesse finalità ovvero assenza di provvedimenti di annullamento", se un nucleo familiare ha avuto in assegnazione un alloggio ERP, ma nel corso del tempo alcuni componenti del suddetto nucleo (per esempio i figli) hanno trasferito la propria residenza altrove, questi ultimi possono presentare domanda per l'Avviso?

Se i soggetti che hanno trasferito la propria residenza altrove alla data del 30 giugno 2022 non fanno più parte del nucleo familiare beneficiario dell'assegnazione possono presentare la domanda.

**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

C / Quesiti relativi all'ambito territoriale della domanda

(art. 2 dell'Avviso Pubblico)

C.1 Sono residente in Molise, ma lavoro a Benevento, posso presentare domanda?

Sì, possono presentare domanda i soggetti che risiedono o svolgono attività lavorativa in Campania. Nel caso di specie è possibile presentare domanda nell'ambito territoriale del Comune di Benevento.

C.2 Sono un lavoratore subordinato con regolare contratto, ma a tempo determinato. Posso presentare domanda nell'ambito territoriale del comune in cui lavoro?

Sì. Il requisito dell'attività lavorativa svolta in maniera esclusiva e stabile risulta posseduto se il richiedente è un lavoratore subordinato con regolare contratto e non rileva se trattasi di contratto a tempo determinato o indeterminato.

C.3 Collaboro con un'impresa con un contratto di prestazione occasionale, posso presentare domanda nell'ambito territoriale del Comune in cui svolgo attività lavorativa?

No, in tal caso è possibile presentare domanda solo nell'ambito territoriale del Comune di residenza. Il rapporto di prestazione occasionale non soddisfa, infatti, il requisito dell'attività lavorativa svolta in maniera esclusiva e stabile.

C.4 Risiedo a Portici, quindi in un Comune in Zona Rossa, posso presentare domanda nell'ambito del Comune di San Giorgio a Cremano (sempre in Zona Rossa)?

Sì. In tal caso, tuttavia, non sarà attribuito il criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. m) dell'Avviso.

C.5 Risiedo a Salerno (Comune NON in Zona Rossa) e lavoro a Torre del Greco (Comune in Zona Rossa), posso presentare domanda nell'ambito del Comune in cui lavoro?

Sì

C.6 Sono un soggetto senza fissa dimora, in attesa di una sistemazione temporanea. In quale Comune posso presentare domanda?

I soggetti senza fissa dimora possono presentare domanda nell'ambito territoriale del Comune nel cui registro anagrafico sono iscritti.

C.7 Se alla data di assegnazione dell'alloggio il richiedente non risiede più ovvero non lavora più nel Comune nel cui ambito ha presentato domanda, è escluso dalla graduatoria?

Sì. Il richiedente è escluso dalla graduatoria del Comune nel cui ambito territoriale ha presentato domanda, né potrà essere inserito nella graduatoria di altro Comune. Il richiedente potrà solo ripresentare domanda a valere sul successivo Avviso.

C.8 Sono ospitato temporaneamente presso familiari, ma sul documento ho ancora la vecchia residenza. In domanda devo indicare l'indirizzo di residenza dei familiari che mi ospitano?

Ai fini dell'Avviso per residenza si intende la residenza anagrafica, vale a dire il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 del Codice civile. Pertanto, rileva unicamente la residenza attestabile ai sensi della normativa vigente al 30 giugno 2022, mentre è irrilevante il luogo in cui il richiedente dimora in maniera più o meno provvisoria.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

D / Quesiti relativi ai criteri di priorità per l'assegnazione degli alloggi

(art. 3 dell'Avviso Pubblico)

D.1 Ai fini del calcolo dell'affollamento dell'alloggio (art. 3 comma 2 lett. a) occorre far riferimento al nucleo originario o a quello di nuova formazione?

Occorre far riferimento esclusivamente al nucleo familiare originario alla data del 30 giugno 2022.

D.2 Come si calcola il parametro di variazione del criterio di priorità derivante dall'affollamento dell'alloggio (art. 3 comma 2 lett. a)?

Il parametro di variazione dell'ISEE è calcolato sulla base del rapporto tra il numero dei componenti del nucleo familiare indicato ai sensi dell'art. 1 comma 1 dell'Avviso e la superficie catastale dell'alloggio. Ad esempio: Componenti nucleo familiare = 4; Superficie alloggio = 80 mq → Parametro di variazione dell'ISEE = $4 / 80 = 0,05$.

D.3 Nella visura catastale è indicata sia la "superficie catastale escluse aree scoperte", sia la "superficie catastale totale". Quale va indicata?

Qualora in visura siano indicate entrambe, va indicata la "superficie catastale escluse aree scoperte", qualora sia presente solo la "superficie catastale totale" va indicata quest'ultima.

D.4 Nella visura catastale non è presente la superficie catastale. Quali valori devo indicare?

Qualora in visura non sia presente il valore della superficie catastale deve essere indicato il numero dei vani catastali e la categoria catastale dell'alloggio. La Piattaforma convertirà il valore in metri quadri sulla base della tavola di conversione presente sull'Avviso.

D.5 In quali casi è possibile ottenere la condizione di premialità di cui all'art. 3 comma 2 lett. n (Nucleo familiare in cui vi sia stato un componente vittima innocente della violenza delle mafie)?

Tale premialità è riconosciuta al nucleo familiare in cui vi sia stato un componente vittima innocente della violenza delle mafie. La condizione di vittima dovrà essere attestata da un provvedimento di un'autorità pubblica. Ai fini della priorità occorre che si possa attestare la presenza di una delle relazioni di cui all' art. 1 comma 1 dell'Avviso tra il richiedente o uno dei componenti del nucleo familiare e la vittima. Tale relazione può risultare per esempio dal certificato di famiglia storico.

D.6 Nel mio nucleo familiare sono presenti due soggetti disabili in presenza di barriere architettoniche. Il criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. h è calcolato due volte?

No. Per le priorità di cui alle lettere h), j), e n), anche nel caso in cui siano presenti nel nucleo familiare più soggetti connessi alla tipologia di priorità, il relativo parametro di variazione sarà conteggiato una sola volta.

D.7 Nel nucleo familiare originario del soggetto aggiunto con cui intendo costituire un nuovo nucleo familiare è presente un soggetto vittima innocente della violenza delle mafie. È possibile usufruire della relativa premialità?

No. I criteri di priorità sono riferiti sempre al nucleo familiare del richiedente, mai al nucleo familiare del soggetto aggiunto ai sensi dell'art. 1 comma 4 dell'Avviso.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

D.8 Cosa si intende per morosità incolpevole ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. i dell'Avviso?

Sono definiti inquilini morosi incolpevoli i soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.2 della sez. B delle "Nuove Linee Guida regionali in materia di sostegno alla locazione" approvate con D.G.R. n. 568 del 07/12/202. Il parametro di variazione può essere concesso solo nel caso in cui sia stata approvata, con determinazione comunale, l'istanza presentata per l'accesso al Fondo degli inquilini morosi incolpevoli.

D.9 Come faccio a sapere se l'alloggio in cui vivo è "costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione" ai sensi dell'art.3 comma 2 lett. f dell'Avviso?

È possibile usufruire della premialità solo qualora le condizioni dell'alloggio siano state accertate e documentate dall'autorità pubblica competente (ad es. con provvedimento dell'ASL).

D.10 Vivo insieme ai miei genitori e a mio marito. Intendo presentare domanda solo per me e mio marito ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso. Uno dei miei genitori è un soggetto disabile in presenza di barriere architettoniche. Posso usufruire della premialità di cui all'art. 3 comma 2 lett. h dell'Avviso?

No. Nel caso di nuovo e/o autonomo nucleo familiare ai sensi dell'art. 1 commi 2, 3 e 4, dell'Avviso, i punteggi di cui alle lettere "h" (soggetto disabile in alloggio con barriere architettoniche) e "j" (perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale per effetto di sentenza e/o omologazione di separazione giudiziale) sono assegnati solo se il soggetto connesso alla tipologia di priorità resta nel nuovo nucleo.

D.11 In merito alla condizione di cui all'art. 3 comma 2 lett. f (Nucleo familiare che abita regolarmente un alloggio costituito da ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione, accertate e documentate dall'autorità pubblica competente), posso presentare un'attestazione dell'Autorità pubblica con data successiva al 30 giugno 2022?

No. In merito alla condizione di cui all'art. 3 comma 2 lett. f), l'attestazione dell'Autorità pubblica competente deve essere posseduta al 30 giugno 2022.

D.12 I soggetti occupanti abusivi in sanatoria o con assegnazioni provvisorie di alloggi non accatastati e costruiti con legge 219/81 (terremoto 1980), possono selezionare il criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. a (Affollamento dell'alloggio)?

Per gli alloggi non accatastati, il richiedente può selezionare il criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. a (Affollamento dell'alloggio). In tal caso dovrà digitare 0 (zero) nei campi obbligatori relativi a Foglio, Particella e Sub e autocertificare la superficie dell'alloggio. In fase di assegnazione, il Comune dovrà controllare che l'alloggio risulti effettivamente "non accatastato" alla data del 30 giugno 2022 e verificare la superficie dell'alloggio ai fini del parametro di variazione relativo all'affollamento.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

D.13 Non trovo tra i criteri di priorità lo sgombero per confisca del bene.

Quale criterio posso selezionare?

Per quanto attiene ai criteri di priorità connessi allo sgombero dell'alloggio, l'Avviso prevede 3 possibilità:

- i) Nucleo familiare che abita in un alloggio che debba essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o morosità incolpevole;
- k) Nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero emessa dall'autorità competente per evento calamitoso;
- l) Nucleo familiare che debba rilasciare l'alloggio a seguito di ordinanza di sgombero, per demolizione dello stesso, in esecuzione di provvedimenti giudiziari intervenuti in vigenza della proprietà acquisita prima della dichiarazione di illegittimità del titolo abilitativo edilizio. Poiché lo sgombero per la confisca del bene non rientra in nessuna delle suddette ipotesi, non ci si può avvalere di alcun criterio di priorità.

D.14 Ai sensi dell'art. 3 comma 2 dell'Avviso "Le condizioni socio-economiche-abitative dichiarate nella domanda devono essere possedute dal nucleo familiare alla data del 30 giugno 2022 e al momento dell'assegnazione dell'alloggio". Io ho presentato domanda all'INPS prima del 30 giugno 2022, ma ho ottenuto il riconoscimento dell'invalidità solo a settembre. Posso comunque dichiarare la presenza della condizione di invalidità prevista dal criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. h dell'Avviso?

Si conferma che le condizioni dichiarate nella domanda che danno diritto ai criteri di priorità previsti nell'Avviso devono essere possedute dal nucleo familiare al 30 giugno 2022. Tuttavia, solo per la condizione di invalidità o disabilità, è possibile dichiarare la presenza del requisito ed avvalersi del criterio di priorità di cui all'art. 3 comma 2 lett. h dell'Avviso, purché la richiesta sia stata presentata prima del 30 giugno 2022 ed il riconoscimento dell'invalidità o disabilità pervenga prima della scadenza dei termini dell'Avviso.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

E / Quesiti relativi alle modalità per la presentazione della domanda

(art. 4 dell'Avviso Pubblico)

E.1 Non possiedo un computer, posso richiedere SPID e presentare domanda?

Sì, il Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID non richiede né il possesso di un computer né competenze digitali. È sufficiente avere un documento valido, un numero di cellulare e un indirizzo e-mail.

E.2 Non possiedo credenziali SPID né CIE né CNS.

Posso inviare la domanda a mezzo PEC?

No. Le domande devono essere compilate unicamente tramite procedura on line, sulla piattaforma telematica della Regione Campania, autenticandosi con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) ovvero con Carta di Identità Elettronica (CIE) ovvero con Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Le domande presentate secondo modalità difformi non saranno prese in considerazione.

E.3 Sono l'amministratore di sostegno di un soggetto disabile; posso presentare domanda utilizzando il mio SPID?

Sì. I tutori, i curatori e gli amministratori di sostegno possono essere abilitati ad operare sulla Piattaforma in nome e per conto dei soggetti rappresentati, inviando apposita richiesta di autorizzazione, a mezzo PEC all'indirizzo: dg5009.uod03@pec.regione.campania.it o a mezzo raccomandata a.r. alla Giunta Regionale della Campania Governo del Territorio DG. 50.09.03, 80143 Napoli – Centro Direzionale, Isola A6.

E.4 Se, dopo aver presentato la domanda, mi accorgo di aver commesso un errore, posso modificare la domanda inviata?

No. Tuttavia la domanda può sempre essere ritirata e ripresentata fino alla data di chiusura dell'Avviso.

E.5 Come posso essere certo di aver inviato correttamente la domanda?

Al termine della procedura di presentazione della domanda, nella sezione "Le mie domande" è possibile verificare la propria domanda ed il relativo stato. In ogni caso la data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico attraverso la generazione di una ricevuta che ne attesta il corretto invio, che può essere scaricata, stampata e conservata.



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

F / Quesiti relativi a documenti e autocertificazioni

(art. 5 dell'Avviso Pubblico)

F.1 Quali documenti devono essere allegati alla domanda?

Nessuno.

F.2 Quali documenti devono essere presentati in fase di assegnazione degli alloggi?

Prima dell'assegnazione i Comuni verificano la presenza dei requisiti di accesso e delle condizioni socio-economiche-abitative delle domande che risultino in posizione utile nella Graduatoria Definitiva. Pertanto occorrerà produrre tutti i documenti utili a comprovare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda. L'elenco dei documenti occorrenti è presente sull'Avviso (art. 5 comma 2) e sulla Piattaforma Telematica ERP.

F.3 Sono un lavoratore dipendente, quali documenti devo possedere per comprovare l'attività lavorativa esclusiva e stabile in comune diverso da quello di residenza?

È sufficiente una copia del cedolino oppure una dichiarazione del datore di lavoro.

F.4 Se nel corso dell'istruttoria i Comuni verificano l'assenza di uno dei requisiti di accesso all'Edilizia Residenziale Pubblica, la domanda viene esclusa dalle Graduatorie?

Sì. In tal caso il Comune procede all'esclusione della domanda, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.

F.5 Se nel corso dell'istruttoria i Comuni verificano l'assenza di una delle condizioni di premialità di cui all'art.3 comma 2 dell'Avviso, la domanda viene esclusa dalle Graduatorie?

No. In tal caso il Comune procede alla rettifica del punteggio, ferme le sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci.



G / Quesiti relativi alla certificazione ISEE

(artt. 2 e 6 dell'Avviso Pubblico)

G.1 Per presentare domanda occorre avere un ISEE relativo all'anno 2021 o all'anno 2022?

Per presentare domanda occorre avere un ISEE valido alla data di presentazione della domanda, pertanto un ISEE ordinario richiesto nel 2022 oppure un ISEE corrente richiesto nel 2022, purché la data di validità indicata sull'attestazione non sia successiva alla data di presentazione della domanda.

G.2 Sono in possesso di un ISEE ristretto, posso partecipare alla domanda?

No, dovrà richiedere un ISEE ordinario o corrente.

G.3 Sono in possesso di un ISEE ordinario richiesto a gennaio e di un ISEE corrente richiesto a maggio. Quale dei due importi devo indicare?

Il secondo. Si considera sempre l'ultimo ISEE valido richiesto prima della presentazione della domanda.

G.4 Intendo presentare domanda per me e un soggetto con cui intendo contrarre matrimonio entro 180 giorni. Devo indicare l'ISEE del mio nucleo familiare o del nucleo familiare del soggetto che intendo sposare?

Entrambi. L'Avviso prevede l'obbligo di inserire per entrambi i nuclei familiari gli importi ISEE. In tal caso entrambi gli ISEE dovranno essere non superiori a 15.000 euro e per il calcolo del punteggio si considererà l'ISEE più alto tra i due.

G.5 Considerato che la posizione in graduatoria per l'anno 2022 dipende dal valore dell'ISEE indicato nella domanda, qualora l'assegnazione avvenga nel 2023 il Comune richiederà di presentare nuovamente l'ISEE? E nel caso in cui il valore dell'ISEE 2023 sia più alto, cambierà la posizione in graduatoria?

In fase di assegnazione dell'alloggio il Comune controllerà il possesso dei requisiti dichiarati in domanda; nel caso di specie controllerà che persista il requisito di un valore ISEE non superiore a 15.000 euro. Pertanto, se l'assegnazione avviene nel 2023 occorrerà presentare l'ISEE valido per l'anno di riferimento, ma solo per verificare che non sia superiore a 15.000 euro. La posizione in graduatoria, invece, non cambia perché è determinata sempre dal valore ISEE dichiarato nella domanda e verificato dalla Regione ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso.

G.6 Vivo insieme ai miei genitori e a mio marito. Intendo presentare domanda solo per me e mio marito ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Avviso. Devo indicare l'ISEE relativo a tutta la mia famiglia o relativo solo a me e mio marito?

In fase di compilazione e presentazione della domanda occorre indicare l'ISEE relativo al nucleo familiare alla data di presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), in conformità alla disciplina del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e ss.mm.ii. Pertanto, in caso di domanda presentata per nuovo o autonomo nucleo familiare ai sensi dell'art. 1 commi 2, 3 e 4 dell'Avviso, l'ISEE dovrà essere sempre riferito all'originario nucleo familiare.

Regione
Campania

Assessorato
al Governo
del Territorio



**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

H / Quesiti relativi alla formazione e pubblicazione della graduatoria

(art. 7 dell'Avviso Pubblico)

H.1 Come è elaborata la graduatoria?

La graduatoria è elaborata in ordine crescente sulla base dell'ISEE e delle condizioni socio-economiche-abitative del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione. Ad ogni condizione socio-economico-abitativa posseduta dal nucleo familiare è attribuito un parametro di variazione del valore dell'ISEE. I parametri di variazione dell'ISEE si applicano sottraendo all'importo dell'ISEE il prodotto tra il medesimo importo e la somma di tutti i parametri relativi alle condizioni possedute.

Ad esempio: se l'importo ISEE è pari ad euro 1.500,00 e la domanda risulta beneficiaria di 3 parametri di variazione, pari a 0,05, 0,04 e 0,03, per ottenere il punteggio in graduatoria occorrerà sommare i 3 parametri ($0,05 + 0,04 + 0,03 = 0,12$), moltiplicare la somma per l'importo ISEE ($0,12 \times 1.500,00 = 180,00$) e quindi sottrarre il risultato ottenuto al medesimo importo ISEE ($1.500,00 - 180,00 = 1.320,00$).

Se l'importo ISEE è pari ad euro 0,00, il punteggio in graduatoria si otterrà sommando i parametri di variazione e moltiplicando la somma per -1, in modo da conferirgli segno negativo per farlo risultare, in un ordine crescente, in posizione più favorevole rispetto al valore 0, ad es. ($0,05 + 0,04 + 0,03 = 0,12 \times (-1) = -0,12$)

H.2 È possibile presentare ricorso contro la Graduatoria Provvisoria?

Sì, contro la Graduatoria Provvisoria, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione, possono essere presentati ricorsi all'Autorità Regionale per le Opposizioni, di cui all'art. 12 del Regolamento 11/2019 e ss.mm.ii., che si esprime nei successivi 60 giorni.

H.3 Considerato che le Graduatorie sono pubblicate dalla Regione, le assegnazioni degli alloggi saranno gestite dalla Regione?

No, gli alloggi sono assegnati agli aventi diritto dai Comuni, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni socio-economico-abitative di cui agli artt. 2 e 3 dell'Avviso.

H.4 In caso di parità di punteggio come si determina la posizione nella Graduatoria Definitiva?

A parità di punteggio, arrotondato fino alla sesta cifra decimale, per ciascun ambito territoriale comunale si procederà al sorteggio per la collocazione nella Graduatoria Definitiva. Tale sorteggio avverrà in seduta pubblica a mezzo della piattaforma telematica, che genererà una sequenza casuale delle domande che hanno conseguito lo stesso punteggio.

H.5 Nell'Avviso si specifica che i Comuni interessati alla Graduatoria Definitiva comunicano il numero di alloggi disponibili all'assegnazione. Cosa succede se prima della conclusione della procedura di assegnazione agli aventi diritto per l'anno 2022, viene approvata la nuova Graduatoria Definitiva per l'anno 2023?

La Graduatoria Definitiva 2022, limitatamente agli alloggi disponibili all'assegnazione comunicati dai Comuni ai sensi dell'art. 7 comma 3 dell'Avviso, conserva la propria efficacia anche dopo la pubblicazione delle successive Graduatorie Definitive, qualora i relativi procedimenti di assegnazione non siano stati ancora conclusi.



H.6 In merito ai Bandi per l'assegnazione di alloggi ERP, precedentemente emanati dai Comuni, le cui graduatorie definitive siano state approvate entro il 31 dicembre 2021, fino a quando le stesse potranno essere considerate vigenti?

Le graduatorie definitive relative ai Bandi comunali per l'assegnazione di alloggi ERP, approvate entro il 31 dicembre 2021, continuano a essere vigenti fino all'entrata in vigore della nuova graduatoria definitiva relativa all'Avviso Pubblico ERP 2022 della Regione Campania.

Sono fatte salve le graduatorie definitive approvate entro il 31 dicembre 2021 relative ai Bandi comunali per l'assegnazione di un numero predeterminato di alloggi ERP, che conservano la loro efficacia fino all'assegnazione di tutti gli alloggi messi a bando.

Sono fatti salvi, altresì, i procedimenti di assegnazione di alloggi di risulta già avviati con un atto formale del Comune alla data della pubblicazione della graduatoria definitiva relativa all'Avviso Pubblico ERP 2022 della Regione Campania.

Si rammenta, infine, che i Bandi per l'assegnazione di alloggi ERP, precedentemente emanati dai Comuni, le cui graduatorie definitive non siano state approvate entro il 31 dicembre 2021, si ritengono decaduti.

**Regione
Campania**

Assessorato
al Governo
del Territorio

non hai trovato la risposta che cercavi?

ulteriori quesiti possono essere indirizzati a
avvisoerp@regione.campania.it